SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina». *(09A09111)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina». *(09A09112)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Valtellina Superiore». *(09A09113)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano». *(09A09114)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valcalepio». *(09A09115)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Garda Colli Mantovani». *(09A09116)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lambrusco Mantovano». *(09A09117)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Montecarlo». *(09A09118)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colline Lucchesi». *(09A09119)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bivongi». *(09A09120)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Donnici». *(09A09121)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Greco di Bianco». *(09A09122)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lamezia». *(09A09123)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pollino». *(09A09124)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «S. Anna di Isola Capo Rizzuto». *(09A09125)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «San Vito di Luzzi». *(09A09126)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Savuto». *(09A09127)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Scavigna». *(09A09128)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Verbicaro». *(09A09129)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cirò». *(09A09130)*

DECRETO 22 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Melissa». *(09A09131)*

DECRETO 23 luglio 2009

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pentro di Isernia» o «Pentro». *(09A09132)*

DECRETO 23 luglio 2009

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 dal Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Biferno». *(09A09133)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio». *(09A09134)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Vernaccia di Serrapetrona». *(09A09135)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «San Ginesio». *(09A09136)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Verdicchio di Matelica». *(09A09137)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Rosso Conero». *(09A09138)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Conero». *(09A09139)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Maceratesi». *(09A09140)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Pesaresi». *(09A09141)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Esino». *(09A09142)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pergola». *(09A09142-bis)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «I Terreni di San Severino». *(09A09143)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bianchello del Metauro». *(09A09144)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». *(09A09145)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Serrapetrona». *(09A09146)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Verdicchio dei Castelli di Jesi». *(09A09147)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Rosso Piceno». *(09A09148)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Offida». *(09A09149)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi». *(09A09150)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Sant'Antimo». *(09A09151)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «3A - Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Società consortile a r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Martani». *(09A09152)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cinque Terre» o «Cinque Terre Sciacchetrà». *(09A09153)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colline di Levanto». *(09A09153-bis)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Chianti Classico». *(09A09154)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico». *(09A09155)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «3A - Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Società consortile a r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno». *(09A09156)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «3A - Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Società consortile a r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Assisi». *(09A09157)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «3A - Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Società consortile a r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Montefalco». *(09A09158)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «3A - Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Società consortile a r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Montefalco Sagrantino». *(09A09159)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Molise» o «del Molise». *(09A09160)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lugana». *(09A09161)*

DECRETO 24 luglio 2009

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli della Sabina». *(09A09162)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. **123**.

Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed, in particolare, gli articoli 7, comma 2, e 12, comma 2;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 febbraio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo e dell'8 giugno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

CONSULTA GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO E PER LA LOGISTICA

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente capo ha per oggetto:

a) le disposizioni organizzative per gli organi centrali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

b) la determinazione della dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta medesima.

Art. 2.

Presidente

1. Il Presidente della Consulta:

a) rappresenta la Consulta verso l'esterno;

b) designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale delle merci e della logistica;

c) propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, del movimento cooperativo e delle altre categorie economiche e sociali rappresentate nell'Assemblea generale;

d) nomina i componenti del Comitato scientifico, sentita l'Assemblea generale;

e) sceglie, fra i componenti dell'Assemblea generale aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche, i membri dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto;

f) può istituire, sentito l'Ufficio di presidenza, commissioni per la trattazione di questioni specifiche correlate al settore del trasporto e della logistica;

g) convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio di presidenza;

h) presenta all'Assemblea generale, su proposta del Segretario generale e d'intesa con il Comitato esecutivo, la delibera programmatica semestrale delle attività della Consulta.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di una segreteria.

3. Alle attività di cui al comma 2 si provvede senza oneri aggiuntivi.

Art. 3.

Assemblea generale

1. L'Assemblea generale:

a) nomina i componenti del Comitato esecutivo;

b) delibera il programma semestrale delle attività della Consulta, sulla base delle direttive ricevute dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) approva, previo parere del Comitato esecutivo, l'esito dei lavori svolti dalle commissioni di cui al comma 2.

2. L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attività attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, può avvalersi, per la trattazione di tematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica, intermodalità, qualità, sicurezza e controlli, di apposite commissioni.

3. Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti su specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarie risorse in dotazione alla Consulta.

4. La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle Commissioni è inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso di eccezionale necessità ed urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validità delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni, nonché l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni di cui al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei settori della produzione dei servizi, nonché degli altri organismi presenti nell'Assemblea generale.

Art. 4.

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, con particolare riguardo alla definizione della delibera programmatica semestrale dell'attività della Consulta ed all'esame dei risultati dei lavori delle Commissioni.

Art. 5.

Segretario generale

1. Il Segretario generale, in qualità di responsabile dell'attività amministrativa, contabile ed economico-finanziaria della Consulta:

a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività;

b) realizza le linee di attività della Consulta;

c) coordina le attività degli organi, nonché della segreteria del Presidente, assicurandone anche la corretta e tempestiva informazione.

2. Il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 9, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attività relative alle seguenti materie: affari generali, politiche per la logistica, politiche per le imprese, intermodalità, qualità, sicurezza e controlli, comunicazione e pubblicità.

3. Con delibera adottata dal Presidente della Consulta, si provvederà ad individuare le attività relative alle citate materie.

Art. 6.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico:

a) collabora con il Presidente nella definizione delle attività inerenti il Piano nazionale della logistica;

b) fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle indagini inerenti le politiche di investimento del settore del trasporto e della logistica, i costi dei servizi, le iniziative di sostegno alle imprese.

Art. 7.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza:

a) istruisce le riunioni dell'Assemblea generale;

b) determina le modalità di attuazione delle attività deliberate dall'Assemblea generale;

c) definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.

Art. 8.

Osservatorio

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto:

a) effettua il monitoraggio dei dati economico-sociali del mercato dell'autotrasporto, con particolare riferimento a quelli inerenti al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale;

b) esprime pareri in ordine all'adeguamento della normativa che regola il mercato dell'autotrasporto;

c) aggiorna gli usi e le consuetudini da comunicare alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per la definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta.

Art. 9.

Risorse umane e spese della Consulta

1. La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto unità di personale appartenente all'area III e di trentasei unità di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il Segretario generale si avvale, altresì, per l'espletamento delle attività della Consulta e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennità, si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Capo II

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Art. 10.

Oggetto

1. Il presente capo ha per oggetto:

a) le disposizioni organizzative per il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

b) la determinazione della dotazione organica occorrente per il funzionamento del Comitato centrale.

Art. 11.

Comitato centrale

1. Il Comitato centrale, in relazione alle attribuzioni ad esso conferite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:

a) delibera il programma di attività annuale ed assume le decisioni connesse all'esercizio delle proprie attribuzioni anche sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

b) istituisce, su proposta del Presidente, commissioni permanenti o temporanee per la trattazione di questioni attinenti ai compiti istituzionali del Comitato stesso.

2. Il Comitato centrale e le commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente, inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima, e, in caso di eccezionale necessità ed urgenza, almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la seduta. Il Comitato centrale stabilisce le regole relative alla validità delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni.

3. Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni sono svolte dal capo della segreteria di cui all'articolo 13 o da un suo sostituto, scelto fra i componenti della segreteria.

4. Ai lavori del Comitato centrale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni, esperti su specifiche materie a cui si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.

Art. 12.

Presidente

1. Il Presidente del Comitato centrale:

a) è responsabile dell'attività amministrativa, contabile ed economico-finanziaria del Comitato centrale;

b) adotta le disposizioni organizzative per il funzionamento della Segreteria;

c) rappresenta il Comitato centrale verso l'esterno;

d) è responsabile dell'attuazione, da parte del Comitato centrale, delle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale della segreteria diretta e coordinata dal capo della segreteria di cui all'articolo 13.

Art. 13.

Capo della segreteria

1. Il Capo della segreteria del Comitato centrale, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge i seguenti compiti:

a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività del Comitato centrale;

b) sulla base delle direttive ricevute dal Presidente, coordina l'attività relativa alle materie di cui al comma 2, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti da parte delle competenti commissioni, con particolare riguardo alla gestione amministrativa e contabile, nonché assicura il raccordo necessario tra le attività svolte dalle stesse commissioni;

c) partecipa alle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni, svolgendo anche funzioni consultive e provvedendo alla redazione dei verbali.

2. Il capo della segreteria, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 14, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attività relative alle seguenti materie: affari generali, iniziative di sostegno alle imprese, sicurezza e controlli, studi e ricerche, formazione ed informazione, certificazione. Ad eventuali oneri si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.

3. Con delibera adottata dal Presidente del Comitato centrale dell'Albo, si provvederà ad individuare le attività relative alle citate materie.

Art. 14.

Risorse umane e spese del Comitato centrale

1. Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale di sedici unità di personale appartenente all'area III, di trentadue unità di personale appartenente all'area II e di due unità di personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento del Comitato centrale, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese e ogni altra indennità per il personale, si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Art. 15.

Norme finali

1. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie degli organismi della Consulta e del Comitato centrale sono stabilite dai rispettivi regolamenti di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 121

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogato).

— La legge 1° marzo 2005, n. 32, reca: Delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2005.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 e 12, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:

«Art. 7 *(Organizzazione e funzionamento). — Omissis*.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali.».

«Art. 12 *(Organizzazione e funzionamento). — Omissis*.

2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 1° marzo 2005, n. 32.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Si riporta il testo dell'art. 2-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2008, n. 249:

«Art. 2-*quater (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284)*. — 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 6, la lettera *h)* del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;

b) all'art. 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: «e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11» e l'ultimo periodo sono soppressi;

c) all'art. 9, comma 2, la lettera *b)* è abrogata;

d) l'art. 11 è abrogato;

e) all'art. 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 novembre 2004, n. 284:

«Art. 4 *(Attribuzioni)*. — 1. La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:

a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonché al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica;

b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonché sulle problematiche relative all'attraversamento delle Alpi;

c) esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti;

d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;

e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto;

f) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in àmbito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;

g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;

h) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;

i) propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

l) esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti l'autotrasporto;

m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all'art. 2, comma 2), lettera *c)*, numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 284 del 2005, si vedano le note all'art. 15.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:

«Art. 9 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi;

b) (abrogato);

c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;

d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;

e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 7;

g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *m)*;

h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;

l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 63, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200:

«Art. 63 *(Contributo per l'iscrizione all'albo)*. — Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:

«Art. 13 *(Disposizioni contabili)*. — 1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono emanate le disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'àmbito delle risorse effettivamente disponibili.».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 284 del 2005 è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni contabili)*. — 1. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.

3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'àmbito delle risorse di cui al comma 1.».

— Per il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 284/2005, si vedano le note all'art. 14.

09G0131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 luglio 2009.

Proroga dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a conclusione della revisione comunitaria, conformi alle relative condizioni di iscrizione e aventi scadenza nazionale compresa tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 - I elenco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995, che riporta le sostanze attive che hanno superato positivamente la revisione comunitaria nell'elenco delle sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive numeri 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego per un numero limitato di anni, dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti sostanze attive che sono state iscritte in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 al termine della revisione comunitaria;

Considerato che tutti i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari a seguito dell'iscrizione in allegato I delle sostanze attive componenti;

Considerato che per essi sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti di ri-registrazione provvisoria fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità che sono state definite dalle singole direttive d'iscrizione delle sostanze attive componenti;

Considerato altresì che per alcuni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è attualmente in corso di valutazione la documentazione predisposta conformemente all'allegato III del decreto legislativo n. 194/95 in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo;

Considerato inoltre che sarà comunque necessario procedere all'integrazione dell'elenco allegato al presente decreto con l'inserimento di analoghi prodotti fitosanitari attualmente in corso di individuazione e verifica;

Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga fino al 31 dicembre 2010 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, al fine di portare a termine le valutazioni e le verifiche sopra citate assicurando nel contempo la legittima continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Decreta:

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti sostanze attive iscritte in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 e conformi alle relative condizioni di iscrizione.

Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalle singole direttive d'iscrizione delle sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

I Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I a conclusione della revisione comunitaria prorogati fino al 31 dicembre 2010:

	N° reg.	Prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanza/e Attiva/e
1.	004552	DITHANE DG NEOTEC	03/12/0981	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	mancozeb
2.	004798	EUCRITT COMBI	05/06/1982	ISAGRO S.P.A.	metalaxyl rame ossicloruro
3.	007732	KESHET EW	23/03/1989	MAGAN ITALIA S r l	cyfluthrin
4.	007733	BAYTEROID EW	23/03/1989	MAGAN ITALIA S r l	cyfluthrin
5.	007961	RIZOLEX GOLD	22/03/1991	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.	tolclofos metile
6.	007963	RIZOLEX 50 PB	22/03/1991	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.	tolclofos metile
7.	007969	RIZOLEX 10 PS	22/03/1991	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.	tolclofos metile
8.	007983	ZODIAC DICURAN DFF	25/07/1991	BAYER CROPSCIENCE S r l	chlortoluron diflufenican
9.	007989	BASTA	25/10/1991	BAYER CROPSCIENCE S r l	glufosinate ammonio
10.	007996	CAMEO	24/01/1992	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	tribenuron methyl
11.	007997	GRANSTAR	24/01/1992	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	tribenuron methyl
12.	008044	QUARTZ S	16/03/1992	BAYER CROPSCIENCE S r l	diflufenican isoproturon
13.	008059	IGNITE	08/04/1992	BAYER CROPSCIENCE S r l	glufosinate ammonio
14.	008075	BILLY	16/06/1992	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	bifenox linuron
15.	008087	BASTA GARDEN	07/08/1992	BAYER CROPSCIENCE S r l	glufosinate ammonio
16.	008090	BASTA 150	07/08/1992	BAYER CROPSCIENCE S r l	glufosinate ammonio
17.	008117	BASTA 200	09/11/1992	BAYER CROPSCIENCE S r l	glufosinate ammonio
18.	008130	TITUS	30/12/1992	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	rimsulfuron
19.	008191	WONDER 25	16/03/1993	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	rimsulfuron
20.	008368	EXPRESS COMPRESSE	07/08/1993	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	tribenuron methyl
21.	008369	GRANSTAR COMPRESSE	07/08/1993	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	tribenuron methyl
22.	008474	DICOTIL	14/02/1994	ITAL-AGRO S r l	dicamba mecoprop
23.	008479	ALAR 85	30/03/1994	CHEMTURA ITALY S r l	daminozide
24.	008480	RAXIL TM LIQUIDO	30/03/1994	BAYER CROPSCIENCE S r l	tebuconazolo thiram
25.	008483	ETOSATE 500	30/03/1994	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	ethofumesate
26.	008488	VITEX 8/68	30/03/1994	SIAPA S r l	mancozeb cimoxanil
27.	008491	RAMEZIN 4/40 COMBI	30/03/1994	SIAPA S r l	mancozeb cimoxanil
28.	008492	MANFIL 80 WP	30/03/1994	INDOFIL CHEMICAL COMPANY	mancozeb

	N° reg.	Prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanza/e Attiva/e
29.	008494	OXONIL R	30/03/1994	OXON ITALIA S.P.A.	metalaxyl rame ossicloruro
30.	008522	GOLTIX TRIPLE WG	07/07/1994	MAGAN ITALIA S r l	ethofumesate metamitron phenmedipham
31.	008528	FEINZIN 35 DF	30/07/1994	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	metribuzin
32.	008529	MAXANIL	30/07/1994	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S r l	cimoxanil mancozeb
33.	008541	FORUM	30/11/1994	BASF ITALIA S p A	dimetomorf
34.	008542	FORUM 50 WP	30/11/1994	BASF ITALIA S p A	dimetomorf
35.	008562	CIMOMANIL	03/12/1994	DIACHEM S p A	cimoxanil mancozeb
36.	008570	GOLTIX MIX	03/12/1994	MAGAN ITALIA S r l	ethofumesate metamitron
37.	008571	GOLTIX T	03/12/1994	MAGAN ITALIA S r l	ethofumesate metamitron
38.	008577	MANCOPLANT 80	3/12/1994	FIELD FARM S r l	mancozeb
39.	008579	COVER COMBI	3/12/1994	FIELD FARM S r l	mancozeb rame ossicloruro
40.	008601	FOLPAN 80 WDG	03/12/1994	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	folpet
41.	008608	MICENE DF	03/12/1994	SIPCAM S p A	mancozeb
42.	008612	MICEXANIL M	03/12/1994	OXON ITALIA S p A	cimoxanil mancozeb
43.	008618	PIRIFLO	23/12/1994	CHEMIA S p A	pirimicarb
44.	008639	ARPEL	14/01/1995	HELM AG	fosetyl-aluminium
45.	008642	CURZATE M DF	31/01/1995	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	cimoxanil mancozeb
46.	008649	PIRIDANE 40,8 E.C.	31/01/1995	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
47.	008652	PIRIDANE	31/01/1995	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
48.	008662	AMPELOSAN CM 4-40	31/01/1995	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	cimoxanil mancozeb
49.	008688	SUGARBETA SE	31/01/1995	BAYER CROPSCIENCE S r l	phenmedipham
50.	008690	DANADIM	31/01/1995	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	dimetoato
51.	008694	OROVIT M	31/01/1995	SIVAM S p A	cimoxanil mancozeb
52.	008729	FORUM R	23/03/1995	BASF ITALIA S p A	dimetomorf rame ossicloruro
53.	008730	FORUM R BLU	23/03/1995	BASF ITALIA S p A	dimetomorf rame ossicloruro
54.	008731	ACROBAT R	23/03/1995	BASF ITALIA S p A	dimetomorf rame ossicloruro
55.	008732	ACROBAT R BLU	23/03/1995	BASF ITALIA S p A	dimetomorf rame ossicloruro
56.	008841	CYREN 7,5 G	06/05/1996	CHEMINOVA A/S	clorpirifos
57.	008909	FUNGIMAN COMBI	06/08/1996	AGROSER S r l	cimoxanil mancozeb
58.	008914	MEKOR DUO	06/08/1996	SIAPA S r l	ethofumesate metamitron

	N° reg.	Prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanza/e Attiva/e
59.	008929	TOPIK 240 EC	01/10/1996	SYNGENTA CROP PROTECTION S p A	clodinafop propargyl cloquintocet mexyl
60.	008933	SOLEAS	01/10/1996	BASF ITALIA S p A	pyrimethanil
61.	008934	SCALA	01/10/1996	BASF ITALIA S p A	pyrimethanil
62.	008941	CRIORAM COMBI DF	25/10/1996	ISAGRO S p A	cimoxanil folpet rame ossicloruro
63.	008942	VITEX COMBI DF	25/10/1996	SIAPA S r l	cimoxanil mancozeb
64.	008945	ENOVIT METIL DF	25/10/1996	SIPCAM S p A	thiophanate methyl
65.	008970	DIXI M	25/10/1996	ORIS S p A	cimoxanil mancozeb
66.	009038	OPINION	23/12/1996	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	propiconazole
67.	009051	CEREWEED 30E	31/12/1996	BASF ITALIA S p A	mancozeb pendimetalin
68.	009060	BIKI	31.12.1996	AGROQUALITA' Srl	cimoxanil mancozeb
69.	009061	WEEDAGRO MC	31/12/1996	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	mcpa
70.	009066	MERPAN CONCIA SEME	31/12/1996	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	captano
71.	009070	MICEXANIL BIANCO	31/12/1996	SIPCAM S p A	cimoxanil mancozeb
72.	009079	REGRAN COMBI	31/12/1996	ISAGRO ITALIA S r l	2,4-d mcpa
73.	009089	CYMOXAN M	20/01/1997	NUFARM ITALIA S r l	cimoxanil mancozeb
74.	009091	LYOS	20/01/1997	BAYER CROPSCIENCE S r l	chlorothalonil propamocarb
75.	009092	FOLPRAME DRY FLOW	20/01/1997	ISAGRO S p A	folpet rame ossicloruro
76.	009110	MANCOZIN WDG	29/01/1997	SIAPA S r l	mancozeb
77.	009119	MANCOZIM 4-40	29/01/1997	TERRANALISI S r l	cimoxanil mancozeb
78.	009131	PYRINEX ME	14/02/1997	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	clorpirifos
79.	009133	PENDICAM	19/02/1997	BASF ITALIA S p A	dicamba pendimetalin
80.	009136	RAMEZIN FC WDG	19/02/1997	ISAGRO S p A	cimoxanil folpet rame ossicloruro
81.	009137	RAMEZIN FC	19/02/1997	ISAGRO S p A	cimoxanil folpet rame ossicloruro
82.	009141	CUMAN COMBI	28/02/1997	AGROSER S r l	mancozeb rame solfato e poltiglia bordolese
83.	009153	CYREN 44 EC	07/03/1997	CHEMINOVA A/S	clorpirifos
84.	009155	DURSBAN 5 G	07/03/1997	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
85.	009171	GALBEN R 4-33	17/03/1997	ISAGRO S p A	benalaxyl rame assicloruro
86.	009199	ASPOR WG	10/04/1997	ISAGRO ITALIA S r l	mancozeb

	N° reg.	**Prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanza/e Attiva/e**
87.	009216	RAMEZIN MZ	24/04/1997	ISAGRO S p A	mancozeb rame ossicloruro
88.	009220	EMMECI	28/04/1997	CHEMIA S p A	mcpa
89.	009244	ZIRAMIT 80 WG	12/06/1997	TAMINCO ITALIA S r l	ziram
90.	009306	PROPLANT	28/08/1997	AGRIPHAR S.A.	propamocarb
91.	009317	MIXIDAN MZ	01/09/1997	ISAGRO ITALIA S.R.L.	mancozeb metalaxyl
92.	009320	ZR 20 BLU	01/09/1997	SIPCAM S p A	mancozeb rame ossicloruro
93.	009339	BETANAL EXPERT	15/09/1997	BAYER CROPSCIENCE S r l	desmedipham ethofumesate phenmedipham
94.	009342	DEMETRINA SE	15/09/1997	DIACHEM S p A	deltamethrin
95.	009352	CLIOPHAR 100 SL	15/09/1997	AGRIPHAR S.A.	clopyralid
96.	009370	ZR 20 BIANCO	25/09/1997	SIPCAM S p A	mancozeb rame ossicloruro
97.	009373	CHORUS	29/09/1997	SYNGENTA CROP PROTECTION S p A	cyprodinil
98.	009376	BROMOTRIL	29/09/1997	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd	bromoxinil ottanoato
99.	009377	BRIOTRIL	29/09/1997	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd	bromoxinil ottanoato ioxinil ottanoato
100.	009399	MEDAL 25	15/10/1997	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	propiconazole
101.	009430	INCA	02/12/1997	BASF ITALIA S p A	pendimetalin
102.	009439	PENNCONIL	17/12/1997	CEREXAGRI ITALIA S r l	cimoxanil mancozeb
103.	009441	ORTIDOR	17/12/1997	GREENLOGY S r l	clorpirifos metile
104.	009444	CHLORCYRIN 220 EC	17/12/1997	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos cypermethrin
105.	009451	BROMOTRIL FE	23/12/1997	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd	bromoxynil pendimetalin
106.	009468	AGRIZEB 80	13/01/1998	AGRIMPORT S p A	mancozeb
107.	009471	CAIMAN 40 EC	13/01/1998	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	clorpirifos
108.	009548	MOXAN-M	02/03/1998	ADICA S r l	cimoxanil mancozeb
109.	009555	STOMP 60 WG	10/03/1998	BASF ITALIA S p A	pendimetalin
110.	009578	SWITCH	02/04/1998	SYNGENTA CROP PROTECTION S p A	cyprodinil fludioxonil
111.	009592	PENDULUM	08/04/1998	BASF ITALIA S p A	pendimetalin
112.	009597	VITISAN	14/04/1998	MANICA S p A	mancozeb rame solfato
113.	009620	R MAX M	29/04/1998	NEW AGRI S r l	mancozeb rame ossicloruro
114.	009631	METRIN EC	14/05/1998	AGRIPHAR S.A.	cypermethrin
115.	009632	GOLD BEET TRIPLO	14/05/1998	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd	ethofumesate phenmedipham metamitron

	N° reg.	**Prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanza/e Attiva/e**
116.	009670	THIANOSAN 80 WG	07/07/1998	TAMINCO ITALIA S r l	thiram
117.	009678	M70 DF	07/07/1998	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	mancozeb
118.	009689	AURIGA	14/07/1998	AGRIPHAR S.A.	propamocarb
119.	009698	ORBIT	28/07/1998	AGRIPHAR S.A.	cypermethrin clorpirifos metile
120.	009705	PREVITER	28/07/1998	AGRIPHAR S.A.	propamocarb
121.	009741	METAMIX M WP	07/09/1998	AGRIMIX S.R.L.	mancozeb metalaxyl
122.	009742	METAMIX R LIQUIDO	07/09/1998	AGRIMIX S.R.L.	metalaxyl rame idrossido
123.	009767	NUFOS 7,5 G	01/10/1998	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	clorpirifos
124.	009790	CONTATTO 320	30/10/1998	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	phenmedipham
125.	009793	CONTATTO TWIN	02/11/1998	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	ethofumesate phenmedipham
126.	009794	PLANET C	02/11/1998	UNITED PHOSPHORUS L.T.D.	metalaxyl rame idrossido
127.	009797	GROLEN	02/11/1998	SCAM S p A	tolclofos metile
128.	009798	CLOPIX 100 LS	02/11/1998	SCAM S p A	clopyralid
129.	009809	CAPTANO 80 WG	02/11/1998	NUFARM ITALIA S r l	captano
130.	009813	DICLOPYR	18/11/1998	AGRICHEM B.V.	clopyralid
131.	009817	C-M 4-40	18/11/1998	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	cimoxanil mancozeb
132.	009830	ASPOR Z	23/11/1998	ISAGRO ITALIA S r l	mancozeb
133.	009853	ARPEL RAMATO	04/12/1998	HELM AG	fosetyl-aluminium rame solfato
134.	009897	DRUPASAN G	15/01/1999	AGROSER S r l	ziram
135.	009898	FUNGIMAN G	15/01/1999	AGROSER S r l	mancozeb
136.	009900	FLAVOS	15/01/1999	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd	bromoxinil ottanoato
137.	009932	BRIONIL 75 WDG	12/02/1999	AGRIMPORT S p A	chlorothalonil
138.	009933	CUPROVITAM MZ	12/02/1999	ISAGRO S p A	mancozeb rame ossicloruro
139.	009936	EMPEROR	12/02/1999	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
140.	009938	MASTER	12/02/1999	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	clorpirifos
141.	009940	ZELIG GR	12/02/1999	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	clorpirifos
142.	009959	GALATAS DUO WG	23/02/1999	NUFARM ITALIA S r l	cimoxanil mancozeb
143.	009963	METIDANE 22	23/03/1999	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos metile
144.	009970	HUNTER	02/03/1999	MAGAN ITALIAS r l	cyfluthrin
145.	009978	CARLIT	05/03/1999	ISAGRO S p A	benalaxyl mancozeb fosetyl-aluminium
146.	009984	CASSIOPEA	11/03/1999	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	metribuzin
147.	010005	SCOTTS WEEDCONTROL	09/04/1999	SCOTTS INTERNATIONAL B.V.	2,4 D dicamba

	N° reg.	**Prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanza/e Attiva/e**
148.	010025	VISION	04/05/1999	BASF ITALIA S p A	pyrimethanil fluquinconazolo
149.	010028	ALIADO 4-40 CM	06/05/1999	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	cimoxanil mancozeb
150.	010030	EUCRITT RAME	24/05/1999	ISAGRO S.P.A.	metalaxyl rame ossicloruro
151.	010038	TASK	25/05/1999	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	dicamba rimsulfuron
152.	010049	DURSBAN 75 WG	26/05/1999	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
153.	010057	ARPEL WDG	03/06/1999	HELM AG	fosetyl-aluminium
154.	010063	TOPIK	21/06/1999	SYNGENTA CROP PROTECTION S p A	clodinafop propargyl cloquintocet mexyl
155.	010088	MAXIM	13/07/1999	AGRIPHAR S.A.	triclopir
156.	010089	TMTD 40 L	13/07/1999	TERRANALISI S r l	thiram
157.	010113	MEXIL 5G	27/07/1999	SCAM S.P.A.	metalaxyl
158.	010136	EUCRITT TRIPLO	02/09/1999	SIAPA S.R.L.	cymoxanil metalaxyl mancozeb
159.	010148	EUCRITT RAME WG	15/09/1999	ISAGRO S.P.A.	metalaxyl rame ossicloruro
160.	010149	MIXIDAN R	15/09/1999	ISAGRO S.P.A.	metalaxyl rame ossicloruro
161.	010156	BETAGOL COMBI	20/09/1999	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	ethofumesate metamitron
162.	010165	TORNADO COMBI	05/10/1999	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	ethofumesate metamitron
163.	010174	KASKO MZ	11/10/1999	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	mancozeb metalaxyl
164.	010175	COMBI COP	11/10/1999	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	metalaxyl triidrossocloruro (di) rame rame idrossido
165.	010187	NAUTILE DG	03/11/1999	CEREXAGRI ITALIA S r l	cimoxanil mancozeb
166.	010216	AGRITOX DRY 800	09/12/1999	NUFARM GMBH & CO KG	mcpa
167.	010220	DICOPUR COMBI	09/12/1999	NUFARM GMBH & CO KG	2,4-d mcpa
168.	010226	DICOPUR M 750 SL	20/12/1999	NUFARM GMBH & CO KG	mcpa
169.	010234	SLOGAN R BLU	20/12/1999	BASF ITALIA S p A	dimetomorf rame ossicloruro
170.	010236	SLOGAN R	20/12/1999	BASF ITALIA S p A	dimetomorf rame ossicloruro
171.	010257	BANG	10/01/2000	AGRIPHAR S.A.	cypermethrin
172.	010263	DRIVER	10/01/2000	NUFARM ITALIA S r l	dicamba mecoprop
173.	010273	AXYL R WG	10/01/2000	NEW AGRI S.R.L.	metalaxyl rame idrossido
174.	010278	SARMOX M BIANCO	13/01/2000	GOWAN ITALIA S p A	cimoxanil mancozeb
175.	010297	SINIS 35 WG	03/02/2000	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	metribuzin
176.	010306	MISTRAL	03/02/2000	DIACHEM S p A	mcpa

	N° reg.	**Prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanza/e Attiva/e**
177.	010315	AGROCYDE 5 EC	03/02/2000	TECOMAG S r l	cypermethrin
178.	010329	FORUM MZ WG	11/02/2000	BASF ITALIA S p A	dimetomorf mancozeb
179.	010339	AVISO DF	28/02/2000	BASF ITALIA S p A	cimoxanil metiram
180.	010342	RIFLE 44	28/02/2000	DIACHEM S p A	cimoxanil mancozeb
181.	010353	TRIBEL 100 EC	08/03/2000	AGRIPHAR S.A.	triclopir butossietilen estere
182.	010368	TRISCABOL 81 WG	08/03/2000	CEREXAGRI ITALIA S r l	ziram
183.	010373	CONTEST	08/03/2000	BASF ITALIA S p A	alpha-cypermethrin (alphamethrin)
184.	010382	DORIFOS	22/03/2000	GREENLOGY S r l	clorpirifos metile
185.	010391	FOGLIALARGA	22/03/2000	AGRICO S r l	dicamba mecoprop
186.	010396	FLIP 25 EC	22/03/2000	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	propiconazole
187.	010426	PROTIL EC	29/03/2000	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	propiconazole
188.	010470	PENNPHOS 240	19/04/2000	CEREXAGRI ITALIA S r l	clorpirifos
189.	010483	EMBLEM	10/05/2000	NUFARM S.A.S.	bromoxinil ottanoato
190.	010507	CLORMETIL	31/05/2000	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos metile
191.	010513	TIOCOMPLEX M	14/06/2000	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S r l	mancozeb rame ossicloruro zolfo
192.	010540	ALISE' 75 WG	22/06/2000	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
193.	010546	PYCHLOREX 21,5 CS	20/07/2000	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos
194.	010565	DICOTIL EXTRA	01/08/2000	ERREGI S r l	clopyralid dicamba mecoprop
195.	010576	SPORAMIL MZ	06/09/2000	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	mancozeb metalaxyl
196.	010577	METRIPHAR 70 WG	06/09/2000	AGRIPHAR S.A.	metribuzin
197.	010581	CITRIN EC	06/09/2000	AGRIPHAR S.A.	cypermethrin
198.	010582	PAM	06/09/2000	AGRIPHAR S.A.	propamocarb
199.	010591	VEBIPHOS-L	06/09/2000	CEREXAGRI ITALIA S r l	clorpirifos
200.	010606	MICROPIR	18/10/2000	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos
201.	010608	BIETOSATE SC	18/10/2000	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	ethofumesate
202.	010609	MESOZIN 35 WG	18/10/2000	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	metribuzin
203.	010620	DISERGREEN	06/11/2000	PRO.PHY.M SARL	dicamba mecoprop
204.	010631	CLASS COP	06/12/2000	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	folpet rame idrossido
205.	010638	MANCOZEB MANICA 75 WG	06/12/2000	MANICA S p A	mancozeb
206.	010641	MANCOZEB MANICA 80 PB	06/12/2000	MANICA S p A	mancozeb
207.	010647	TRIAD	06/12/2000	HELM AG	fosetyl-aluminium

	N° reg.	Prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanza/e Attiva/e
208.	010651	AGRIZEB DG	29/12/2000	AGRIMPORT S p A	mancozeb
209.	010658	KEEPER 8-64	22/12/2000	DIACHEM S.P.A	mancozeb metalaxyl
210.	010677	CYMOTEC M440	22/01/2001	TECNITERRA S r l	cimoxanil mancozeb
211.	010701	CUMETA SC	15/02/2001	DIACHEM S.P.A.	metalaxyl rame idrossido
212.	010723	RIFOS CS	16/02/2001	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos
213.	010766	REPLANET	23/03/2001	TECOMAG S.R.L.	metalaxyl rame idrossido
214.	010771	MOST MICRO	10/04/2001	SIPCAM S p A	pendimetalin
215.	010927	KOHINOR PLUS	15/05/2001	MAGAN ITALIA S r l	cyfluthrin imidacloprid
216.	010938	MANCOSIM 75 DF	17/05/2001	TERRANALISI S r l	mancozeb
217.	010973	PYRINEX PRONTO	12/07/2001	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	clorpirifos
218.	010976	METEOR	12/07/2001	DIACHEM S p A	deltamethrin
219.	010984	PIRICAPS MS	12/07/2001	CHEMIA S p A	clorpirifos
220.	010985	MEVAXIL M	12/07/2001	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	mancozeb metalaxyl
221.	010986	KASKO R	12/07/2001	SARIAF GOWAN S.P.A.	metalaxyl rame idrossido
222.	010989	MEVAXIL R	12/07/2001	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	metalaxyl rame idrossido
223.	010999	BETANAL SE	30/07/2001	BAYER CROPSCIENCE S r l	phenmedipham
224.	011015	PYCHLOREX 480 EC	25/09/2001	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
225.	011017	GLIFO-POP S	25/09/2001	AGRIMPORT S p A	glifosate mcpa
226.	011024	SILVEISS 5G	25/09/2001	SCAM S.P.A.	metalaxyl
227.	11041	FOLMAK COMBI	11/10/2001	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	folpet metalaxil
228.	011041	FOLMAK COMBI	11/10/2001	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	folpet metalaxyl
229.	011047	DICOPLUS	23/10/2001	PRO.PHY.M SARL	clopyralid mecoprop dicamba
230.	011050	REBEET DUO SC	23/10/2001	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	ethofumesate phenmedipham
231.	011077	TOP-TEAM	09/11/2001	COMPO AGRICOLTURA S p A	dicamba sale sodico mecoprop
232.	011103	MERPAN 80 SC	29/11/2001	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	captano
233.	011104	CUPROFIX 30 DISPERSS	29/11/2001	CEREXAGRI ITALIA S r l	mancozeb rame poltiglia bordolese
234.	011105	CUPROFIX 30 DISPERSS BLU	29/11/2001	CEREXAGRI ITALIA S r l	mancozeb rame solfato e poltiglia bordolesse
235.	011106	MANFIL 75 WG	29/11/2001	INDOFIL CHEMICAL COMPANY	mancozeb
236.	011107	ECO-TRAP	29/11/2001	VIORYL S.A.	deltamethrin 1,7-dioxaspiro-5,5-undecano

	N° reg.	**Prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanza/e Attiva/e**
237.	011138	MEVAXIL COMBI	08/01/2002	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	folpet metalaxyl
238.	011157	PROPYDOR	18/1/2002	NATAN S r l	propiconazole
239.	011179	VOLLEY R	05/02/2002	TECOMAG S.R.L.	metalaxyl rame idrossido
240.	011186	CUTIS	05/02/2002	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos metile
241.	011192	ASOFIL	05/02/2002	HELM AG	fosetyl-aluminium
242.	011204	RIZOSOL 50	22/02/2002	GOWAN ITALIA S p A	tolclofos metile
243.	011207	GRAMILANE G	22/02/2002	DIACHEM S p A	pendimetalin
244.	011231	CLORIMID 80 DF	04/03/2002	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	captano
245.	011233	VOLLEY MZ	13/03/2002	GEOFIN S.R.L.	mancozeb metalaxyl
246.	011244	VAFOR PIR	19/03/2002	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos metile
247.	011248	DIMETHOAT ST	19/03/2002	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	dimetoato
248.	011255	VAPIRE DEL	28/03/2002	DIACHEM S p A	deltamethrin
249.	011284	CIMOTER 4-40	12/04/2002	TERRANALISI S r l	cimoxanil mancozeb
250.	011285	VIRONEX MZ	12/04/2002	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	cimoxanil mancozeb
251.	011304	MICO MZ 75 WDG	07/05/2002	SIVAM S p A	mancozeb
252.	011313	PROXAN SL	09/05/2002	AGRIPHAR S.A.	propamocarb
253.	011318	SPORAMIL R	09/05/2002	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	metalaxyl rame idrossido
254.	011357	RAMEZIN 4/40 NC	05/06/2002	ISAGRO ITALIA S r l	cimoxanil mancozeb
255.	011358	EUCRITT TRIPLO NC	05/06/2002	SIAPA S.R.L.	cymoxanil mancozeb metalaxyl
256.	011360	GRIP 25	05/06/2002	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	propiconazole
257.	011368	LARIEM R WDG	10/06/2002	AGRISYSTEM S.R.L.	metalaxyl rame idrossido
258.	011390	VITENE TRIPLO BLU	02/07/2002	SIPCAM S p A	cimoxanil fosetyl-aluminium mancozeb
259.	011393	BEETLE	02/07/2002	AGRIPHAR S.A.	cypermethrin
260.	011398	CURZEB PB	17/07/2002	MANICA S p A	cimoxanil mancozeb
261.	011414	TENDENCY 25	23/07/2002	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	propiconazole
262.	011427	PATCHVEISS	16/09/2002	SCAM S p A	tolclofos metile
263.	011442	ALIADO 75 DF	23/09/2002	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	mancozeb
264.	011475	DIZIRAM 76 WG	22/10/2002	FMC FORET S.A.	ziram
265.	011476	TOLCLO	22/10/2002	ERREGI S r l	tolclofos metile
266.	011488	TIXAL MZ	22/10/2002	MANICA S.P.A.	mancozeb metalaxyl

	N° reg.	Prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanza/e Attiva/e
267.	011490	CURZEB WG	22/10/2002	MANICA S p A	cimoxanil mancozeb
268.	011501	FOLMAK 80 WDG	08/11/2002	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	folpet
269.	011505	READY GERMIPLUS	22/11/2002	SCOTTS ITALIA S r l	pendimetalin
270.	011527	PYRINEX QUICK	06/12/2002	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	clorpirifos deltamethrin
271.	011635	MICOCUR MZ	11/03/2003	SIVAM S p A	cimoxanil mancozeb
272.	011640	HELCOZEB 80 WP	14/03/2003	HELM AG	mancozeb
273.	011655	FLOWSAN FS	18/04/2003	TAMINCO ITALIA S r l	thiram
274.	011666	FASER	18/04/2003	AGROWIN BIOSCIENCES S r l	cimoxanil mancozeb
275.	011710	GARDIUS	23/07/2003	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	dimetoato
276.	011730	COSMOTRIN	31/07/2003	AGRIPHAR S.A.	cypermethrin
277.	011732	ALLEATO 80 WG	31/07/2003	HELM AG	fosetyl-aluminium
278.	011734	CONTATTO DOUBLE SC	31/07/2003	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	phenmedipham
279.	011773	DIMISTAR	12/11/2003	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	dimetoato
280.	011863	KEEPER TRIPLO PB	13/01/2005	CHIMIBERGS r l	cimoxanil mancozeb fosetyl-aluminium
281.	011874	VITENE TRIPLO	10/12/2003	SIPCAM S p A	cimoxanil fosetyl-aluminium mancozeb
282.	011900	FORUM R WG	27/10/2003	BASF ITALIA S p A	dimetomorf rame ossicloruro
283.	011907	RIFOS 480 EC	19/12/2003	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
284.	011921	RISCIO'	16/01/2004	DIACHEM S p A	tolclofos metile
285.	011928	ETHYLFAST	19/12/2003	CEREXAGRI ITALIA S r l	clorpirifos
286.	011931	MANZEB 75 WG	27/01/2004	CHEMIA S p A	mancozeb
287.	011955	ACROBAT MZ WG	16/01/2004	BASF ITALIA S p A	dimetomorf mancozeb
288.	011960	METAMBANE SG	06/02/2004	DIACHEM S p A	dicamba mcpa
289.	011990	CLORPIRIFOS 21,5% CS	04/02/2004	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos
290.	012026	AWARD	27/02/2004	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
291.	012028	DESTROYER 480 EC	18/03/2004	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
292.	012029	ETILVAL 480 EC	18/03/2004	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
293.	012044	LARIEM DUO	16/04/2004	HELM AG	cimoxanil fosetyl-aluminium
294.	012067	CIPER	23/03/2004	TECOMAG S r l	cypermethrin
295.	012083	DANADIM PROGRESS	25/05/2004	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	dimetoato
296.	012103	SUPREME	16/02/2004	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos cypermethrin
297.	012115	BARRACUDA	27/05/2004	TECOMAG S r l	cypermethrin

	N° reg.	Prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanza/e Attiva/e
298.	012144	INPUT N	17/11/2004	HELM AG	benalaxyl fosetyl-aluminium mancozeb
299.	012211	MEDOR	02/08/2005	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	metribuzin
300.	012233	SANTHANE DF	21/07/2004	SIPCAM S p A	captano
301.	012256	MICENE 75 SG	28/06/2004	SIPCAM S p A	mancozeb
302.	012320	PERSHING	23/11/2004	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	clorpirifos
303.	012322	COMPO MUFFA-STOP	20/04/2005	COMPO AGRICOLTURA S p A	cyprodinil fludioxonil
304.	012344	VEBITHRIN 5 EC	23/11/2004	AGRIPHAR S.A.	cypermethrin
305.	012372	KATIUS	21/10/2004	GOWAN ITALIA S p A	thiophanate methyl
306.	012421	FENDINAL SC	02/09/2005	BAYER CROPSCIENCE S r l	phenmedipham
307.	012434	PERCITRIN EC	24/01/2005	AGRIPHAR S.A.	cypermethrin
308.	012438	EPAL TRIS	02/02/2005	AGRIMPORT S p A	cimoxanil mancozeb fosetyl-aluminium
309.	012450	B-NINE	28/04/2005	CHEMTURA ITALY S r l	daminozide
310.	012494	FENIREL D	02/08/2005	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos cypermethrin
311.	012500	SUMMIT	02/08/2005	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos cypermethrin
312.	012522	METRO	06/12/2005	AGRIPHAR S.A.	metribuzin
313.	012561	MILLENIUM	14/02/2006	IRVITA PLANT PROTECTION N.V.	cyfluthrin imidacloprid
314.	012565	TONIC 8-64	30/06/2005	TERRANALISI S r l.	mancozeb metalaxyl
315.	012596	ROCKET	09/11/2005	CHEMIA S p A	pirimifos etile
316.	012745	DITHANE NEOTEC DG	02/09/2005	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	mancozeb
317.	012848	R6 ERRESEI SB-R42 WG	30/11/2005	CEREXAGRI ITALIA S r l	mancozeb rame solfato
318.	012852	FELIX	18/11/2005	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	propiconazole
319.	012853	TOMACOR DF	23/01/2006	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	metribuzin
320.	012912	R6 ERRESEI TRIPLO S BLU	09/11/2005	SIPCAM S p A	cimoxanil fosetyl-aluminium mancozeb
321.	012931	FUNGI MZ DF	09/01/2006	SIVAM S p A	mancozeb
322.	012987	PIRICHEM GR	18/01/2006	CHEMIA S p A	clorpirifos
323.	013005	PROMAG	02/03/2006	AGRIPHAR S.A.	propamocarb cloridrato
324.	013010	RIFOS DUO	22/03/2006	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos cypermethrin
325.	013012	FOLVIT 80 WDG	01/03/2006	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	folpet
326.	013053	AUSTRAL	27/04/2006	DOW AGROSCIENCES ITALIA S r l	clorpirifos
327.	013089	CRITTOX WG	31/05/2006	SIAPA S r l	mancozeb
328.	013116	METROMAG	24/08/2006	AGRIPHAR S.A.	metribuzin

	N° reg.	Prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanza/e Attiva/e
329.	013133	NIBER 35 WG	03/08/2006	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	metribuzin
330.	013141	COCCIFOS	24/08/2006	AGRIPHAR S.A.	clorpirifos cypermethrin
331.	013147	GEOZEB WG	09/09/2006	GEOFIN S r l	mancozeb
332.	013167	POMARSOL 80 WG	01/12/2006	TAMINCO ITALIA S r l	thiram
333.	013178	AZUL MZ 75 WG	22/02/2007	BE DI BR BUSOLIN ELIGIO DI BUSOLIN RODOLFO	mancozeb
334.	013180	AZUL MZ 80 WG	15/11/2007	BE DI BR BUSOLIN ELIGIO DI BUSOLIN RODOLFO	mancozeb
335.	013281	MAKZIN 35 WG	20/10/2006	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	metribuzin
336.	013332	VIP	16/10/2006	SYNGENTA CROP PROTECTION S p A	clodinafop propargyl cloquintocet mexyl
337.	013409	SILFUR WG	01/12/2006	TAMINCO ITALIA S r l	thiram
338.	013428	CIFLOX EW	15/01/2007	IRVITA PLANT PROTECTION N.V.	cyfluthrin
339.	013495	RYU-RUN WG	22/12/2006	HELM AG	fosetyl-aluminium
340.	013529	AGTRIN EW	31/01/2008	IRVITA PLANT PROTECTION N.V.	cyfluthrin
341.	013572	ALISYSTEM	07/02/2007	HELM AG	fosetyl-aluminium
342.	013594	MANTHENE WG	22/12/2006	SCAM S p A	mancozeb
343.	013610	CLINIC SPECTRUM	10/07/2007	NUFARM S.A.S.	glifosate sale isopropilaminico mcpa sale sodico
344.	013631	CYPLAN 5 EC	16/03/2007	AGRIPHAR S.A.	deltamethrin
345.	013657	TAIREL R 4-33	06/04/2007	ISAGRO S p A	benalaxyl rame ossicloruro
346.	013720	ROTIOFEN QUICK	16/05/2007	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	clorpirifos deltamethrin
347.	013721	AFIDINA QUICK	16/05/2007	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S r l	clorpirifos deltamethrin
348.	013783	MANTIR 75 WG	02/05/2007	GOWAN ITALIA S p A	mancozeb
349.	013807	RAVENAS	18/05/2007	SYNGENTA CROP PROTECTION S p A	clodinafop propargyl cloquintocet
350.	013877	KITT PRONTO	13/09/2007	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd	clorpirifos
351.	013894	EUCRIT R	29/10/2007	ISAGRO S p A	benalaxyl rame ossicloruro
352.	014013	MISTRAL 35	17/10/2007	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	metribuzin
353.	014052	PRODEO 80 WG	08/10/2007	HELM AG	fosetyl-aluminium
354.	014080	MIZAR	05/12/2007	NUFARM ITALIA S r l	glifosate mcpa
355.	014294	EXECUTIVE	26/06/2008	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S r l	rimsulfuron

09A09873

DECRETO 24 luglio 2009.

Adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ive previste sono adeguati ogni tre anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989 e successivi decreti direttoriali di adeguamento, nonché da ultimo il decreto direttoriale del 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica prot. n. 4136 del 19 giugno 2009 da cui risulta che nel periodo maggio 2006 - maggio 2009 la variazione dell'indice del costo della vita è stata pari a + 5,7 %;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 28 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12.

2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ed euro 94,79.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il direttore generale ad interim*:* VERBARO

09A10013

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2009.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2009 - 12 gennaio 2010).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2009;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,431 per cento annuo per il periodo 13 luglio 2009 - 12 gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 226

09A10014

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 agosto 2009.

Criteri e modalità per il co-finanziamento delle attività promozionali da sostenere nel corso del 2010 da parte di istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente il procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge n. 121 del 14 luglio 2008, concernente «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» con il quale sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del citato regolamento, con provvedimento del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, occorre definire - per l'anno 2010 - i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge n. 1083/1954 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

2. Ai fini della presente circolare si intende per attività promozionale di rilievo nazionale quella che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale volta a rafforzare il Made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le associazioni di emanazione del sistema produttivo ed imprenditoriale, nonché le Camere di commercio italo-estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2010 e a cui partecipino imprese associate dislocate in più regioni, previa specifica approvazione del Ministero.

2. I soggetti beneficiari devono realizzare attività promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attività senza scopo di lucro. Per attività senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento.

3. Tali requisiti devono espressamente risultare nello Statuto del proponente alla data di scadenza della presentazione della domanda e ininterrottamente sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma, a pena di esclusione dal contributo.

4. Non sono ammissibili domande presentate da regioni, province, comuni e Camere di commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attività promozionale.

5. Sono altresì esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attività in ambito comunale, provinciale e regionale e le ONLUS.

Art. 3.

Domanda di ammissione al finanziamento

1. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema di cui al modello allegato A e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, meglio indicata nel medesimo modello A:

- statuto, atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio precedente, elenco degli associati, relazione sulle attività svolte nel 2009, programma promozionale 2010, agevolazioni pubbliche ricevute, mandato (in caso di presentazione della domanda da parte della società di servizi).

2. Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, può dare mandato di esecuzione (da trasmettere in copia al Ministero) ad una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, è la società di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

3. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi - Uff. VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2009. Le doman-

de spedite successivamente a tale data, ai sensi del regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

4. Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono inammissibili.

Art. 4.

Presentazione del programma promozionale

1. Alla domanda di finanziamento deve essere, altresì, unito un prospetto riepilogativo (Allegato B «Schema programma») del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.

2. Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel Modello Allegato C («Scheda-progetto») e deve essere corredato da un piano analitico delle spese (Allegato Modello C-*bis*).

3. Ad ogni scheda-progetto devono essere acclusi in originale i preventivi di spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in cui sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.

4. Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, al momento di presentazione della domanda, il costo dei progetti potrà essere presentato in forma di autocertificazione , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. I preventivi originali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il 30 giugno 2010.

5. Gli allegati B (formato Word), C (formato Excel) e C-*bis* (formato Excel) devono essere trasmessi anche in formato elettronico su CD o pen-drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.

Art. 5.

Ammissibilità del programma promozionale

1. Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica. La validità tecnico-economica è valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente;

risultare coerente con le Linee d'indirizzo per l'attività promozionale 2009-2011;

essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

2. È considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite.

Si indicano qui di seguito le tipologie dei progetti e l'elenco delle spese ammissibili.

A) TIPOLOGIA DEI PROGETTI

a. Organizzazione e partecipazione a fiere estere in paesi extra UE;

b. Organizzazione e partecipazione a fiere estere in Paesi UE (area ammissibile non superiore a 100 mq - Punto Italia);

c. Partecipazione a fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il Calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni consultabile al sito www.regioni.it);

d. Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi (relativi solo alle imprese partecipanti all'evento, associate al soggetto beneficiario) repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, redatti anche in lingua estera, sia in formato cartaceo che elettronico (CD e pen-drive *USB)*. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

e. Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera (riviste, radio e televisione e *web)*;

f. Workshop, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari;

g. Corsi di formazione professionale ed educational per operatori esteri;

h. Apertura di un nuovo sito internet anche in lingua estera (non sono ammissibili meri aggiornamenti, variazioni e ristrutturazioni.

4. Per rendere più efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso paese e per lo stesso settore, riproducano o si pongano in alternativa a quelli realizzati dall'ICE o dall'ENIT/Agenzia per il turismo con finanziamento pubblico.

5. Qualora un medesimo progetto sia autonomamente presentato da più soggetti, il Ministero può finanziare unicamente il progetto più valido tecnicamente, ai sensi del precedente comma 1, ovvero condizionare l'approvazione ad una collaborazione tra i soggetti per l'integrazione dei progetti.

6. Non sono ammissibili progetti che siano presentati su altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero e/o dall'ICE.

7. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2010.

B) SPESE AMMISSIBILI

In linea generale sono ammissibili solo le spese vive direttamente connesse con la componente promozionale dei progetti.

In particolare si riportano le voci di spesa ammissibili per tipologia di progetto:

1) Organizzazione e partecipazione a fiere estere Paesi UE ed extra UE

• affitto area espositiva;

• allestimento area espositiva e progettazione degli allestimenti, di design, di consulenza per gli allestimenti;

• noleggio beni strumentali; spese di spedizione e trasporto allestimenti;

• trasferta all'estero (viaggio, vitto, alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi, ove partecipi il soggetto beneficiario con uno stand (soggiorno in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);

• realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo anche in lingua estera;

• pubblicità in lingua estera;

• traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

• spese di web-marketing;

• coffee break, e buffet riferiti in particolare a degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri nei limiti del 20% del costo totale del relativo progetto;

• spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.

2) Fiere internazionali in Italia

• allestimento area espositiva e progettazione degli allestimenti, di design, di consulenza per gli allestimenti. Detti allestimenti si intendono riferiti essenzialmente ad aree destinate ad iniziative di immagini collaterali all'evento fieristico;

• noleggio beni strumentali; spese di spedizione e trasporto allestimenti;

• realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo anche in lingua estera;

• pubblicità in lingua estera;

• traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

• spese di web-marketing;

• accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi fieristici (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

• coffee break, e buffet riferiti in particolare a degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri nei limiti del 20% del costo totale del relativo progetto

• spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.

3) Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, redatti anche in lingua estera

• stampa e pubblicazione in lingue estere;

• traduzioni e interpretariato.

4) Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera (riviste, radio e televisione, web)

• pubblicità in lingua estera;

• traduzioni e interpretariato.

5) Workshop, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari in Italia e all'estero anche in occasione di eventi fieristici

• affitto allestimento sale e noleggio attrezzature, per incontri fra operatori italiani ed esteri;

• traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

• onorari per docenti e consulenti secondo i tariffari vigenti previsti dall'UE entro i limiti del 20% del costo totale del relativo progetto e spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio,vitto e alloggio) per gli stessi (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

• accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici in Italia conferenze stampa, workshop seminari (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

• coffee break, e buffet riferiti in particolare a degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri nei limiti del 20% del costo totale del relativo progetto.

6) Corsi di formazione professionale ed educational per operatori esteri

• onorari per docenti secondo i tariffari vigenti previsti dall'UE entro i limiti del 20% del costo totale del relativo progetto; spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio, vitto e alloggio) per gli stessi (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

• accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per gli operatori partecipanti ai corsi.

7) Apertura di un nuovo sito internet anche in lingua estera

• progettazione del sito web (solo per nuovi siti); registrazione del dominio (solo per i nuovi siti); spese di web-marketing;

• traduzioni e interpretariato.

C) SPESE NON AMMISSIBILI

• Affitto area espositiva limitatamente al progetto «Partecipazione a fiere internazionali in Italia»;

• ricerche di mercato;

• ricerca e selezione delle aziende all'estero; spese di tele-marketing;

• costi interni (ore/uomo e stipendi personale interno, ammortamenti ecc.);

• oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni;

• spese di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione della domanda al Ministero, per il coordinamento del programma o di singoli progetti;

• imposte e tasse;

• acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata rispetto agli stessi);

• acquisto di beni strumentali;

• apertura uffici di rappresentanza all'estero;

• forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto;

• spese riferite a singole imprese.

• cene, serate di gala e benvenuto; catering;

• spese per servizi fotografici e cinematografici, intrattenimento musicale, ingaggio personalità dello spettacolo e dello sport; addobbi floreali;

• spese relative ad acquisto biglietti di ingresso ad eventi fieristici;

• spese per uffici stampa in Italia e all'estero;

• spese per attività di recall telefonici;

• pre-registrazione visitatori in occasione degli eventi promozionali;

• personale locale per assistenza alle imprese; personale esterno, staff, servizi in loco per il funzionamento degli stand; personale di sicurezza e pulizia;

• spese per commissioni di agenzia.

L'Ufficio nell'ambito della propria discrezionalità, potrà valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.

Art. 6.

Risultati attesi

1. Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono per:

• indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);

• valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere, il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari);

• valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto.

2. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.

Art. 7.

Approvazione del programma promozionale

1. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2010.

2. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo 2010. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

Art. 8.

Menzione del co-finanziamento

1. Le iniziative del programma promozionale approvato a valere sulla legge 1083/1954 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale evidenziando la dicitura «con il co-finanziamento del Ministero dello sviluppo economico» e riportarne il logo.

Art. 9.

Modifiche al programma promozionale

1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.

2. Il programma promozionale già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti o azioni e/o modificato, solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti e le modifiche devono essere presentati entro e non oltre il 30 giugno 2010 ed in ogni caso almeno trenta giorni prima della loro esecuzione. Eventuali integrazioni e/o modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 10.

Concessione e misura del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del «regolamento», la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora la maggioranza delle imprese associate e beneficiarie delle azioni promozionali abbia sede nei territori delle regioni ex Obiettivo 1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna).

2. La determinazione del contributo spettante a ciascun organismo è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

3. Il Ministero provvede alla emanazione dei singoli decreti di concessione del finanziamento, in base al programma promozionale approvato e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.

4. Qualora l'intero programma promozionale o singoli progetti ricevano finanziamenti da altri enti pubblici, il Ministero terrà conto di tali contributi al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali di contribuzione.

5. Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e quote di partecipazione ai progetti, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere dichiarati e detratti anche se percepiti da soggetti collegati al proponente, qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento.

Art. 11.

Liquidazione ed erogazione del finanziamento

1. La liquidazione del finanziamento avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:

• esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

• valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

• esclude le spese non ammissibili.

2. L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del finanziamento, i richiedenti devono indicare con precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento.

3. Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validità, su richiesta del Ministero.

Art. 12.

Presentazione della rendicontazione

1. Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro i tre mesi successivi dall'esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere

tempestivamente al Ministero, il beneficiario deve presentare - in unica soluzione - la relazione sulla esecuzione del programma approvato e il rendiconto delle spese secondo i Modelli Allegati D, E, F, e G.

2. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (Allegato *D)*, di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (Allegato *E)* e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato *F)*.

3. Gli allegati D, E, F, G devono essere inviati anche in formato elettronico su CD o Pen Drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.

4. Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

5. Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie e finanziamento concesso dal Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficario trasferirà al Ministero, per ogni progetto, la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalità di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato *G)*, in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. Sono ammesse le spese fatturate o ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991, e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (banca, numero e data del bonifico).

7. per gli importi inferiori a 12.500 euro, il soggetto beneficiario - ove richiesto - dovrà trasmettere le copie conformi delle fatture debitamente quietanzate.

8. La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro i termini indicati nelle relative richieste.

Art. 13.

Ispezioni e verifiche

1. Tutta la documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere conservata presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli, anche successivamente all'erogazione del contributo.

2. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del contributo, controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

3. In caso di dichiarazione mendace e falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, decade dall'ammissibilità al beneficio e l'Amministrazione si riserva di non accogliere successive domande.

Art. 14.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

1. I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it seguendo il percorso «Finanziamenti/Finanziamenti per l'internazionalizzazione/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (Capitolo *A)*».

Art. 15.

Come contattare il Ministero

1. L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive.

Indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi
Ufficio VIII
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
Fax: 06-59932454
e-mail: promo3@sviluppoeconomico.gov.it

Il Dirigente:

Coordinatrice della Divisione:

dr.ssa Anna Vincenzo 0659932351 annamariasilvia.vincenzo@sviluppoeconomico.gov.it

Coordinatrice della Legge 1083/54:

Sig.ra Paola Bastianelli 0659932503 paola.bastianelli@sviluppoeconomico.gov.it

Incaricati dell'istruttoria:

NOMINATIVO	TELEFONO	E-MAIL
Sig.ra Carla Andreozzi	06-59932544	carla.andreozzi@sviluppoeconomico.gov.it
Sig.ra Patrizia De Cristofaro	06-59932621	patrizia.decristofaro@sviluppoeconomico.gov.it
Sig.ra Francesca Di Marco	06-59932556	francesca.dimarco@sviluppoeconomico.gov.it

Art. 16.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserito nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it

Roma, 3 agosto 2009

Il direttore generale: CELI

MODELLO A

MARCA DA BOLLO (€ 14,62)

Schema di domanda in bollo

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione generale Politiche Internazionalizzazione e
per la Promozione degli Scambi
Ufficio VIIII
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto……………… nato a ………………… il ……………., residente in ………... …………., nella qualità di legale rappresentante di ……………………………………… (se Società di servizi scrivere "in nome e per conto di Associazione, Ente, Istituto"……..) avente sede legale in …………………… sede amministrativa in …………………… …Telefono n. ……………… Fax n……………… sito web…….……… e-mail…………..… codice fiscale e/o partita IVA …………..

chiede

un co-finanziamento sulle spese necessarie per eseguire il programma promozionale 2010 di rilievo nazionale di cui agli allegati B, C e C bis, composto di n. ……progetti.

Inoltre, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 e normativa di attuazione (istituto, ente, associazione - o società di servizi -).
- Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
- Trasmette, per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, la seguente documentazione:
  1. Statuto *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
  2. Atto costitutivo *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
  3. Composizione degli organi *(se non già in possesso del Ministero) – o eventuali variazioni*;
  4. Bilancio relativo all'esercizio precedente;
  5. Elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico;
  6. Relazione sulle attività svolte nell'anno 2009;
  7. Programma promozionale 2010;
  8. Agevolazioni pubbliche ricevute.
  9. (in caso di presentazione della domanda da parte della *società di servizi) m*andato conferito dalla associazione, ente o istituto ad agire in nome e per proprio conto
- Allega altresì tutti i modelli previsti dalla circolare per la descrizione del programma debitamente compilati, in formato cartaceo ed elettronico, e sottoscritti, nonché tutti i preventivi o autocertificazioni relativi ai costi delle azioni;
- Indica le seguenti coordinate bancarie per l'accredito del contributo: cod. ABI…….. cod. CAB…………. IBAN……………. BANCA………..Città………
- intestato a……………………..
- Indica quale referente per i rapporti con il Ministero il/la………………… recapiti (telefono, Fax, e-mail)

Data, ……….

Firma (leggibile) del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO B

Sintesi programma promozionale 2010

Nome del soggetto proponente	Eventuale nome del soggetto attuatore	Numero del progetto	Denominazione del progetto	Luogo e data di svolgimento	Paese	Settore merceologico *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	Costo del progetto *(importi al netto di IVA)*	Costo totale del programma	Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO C

<u>Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2010</u>

PROGETTO N………

DENOMINATO …………..

COMPOSTO DI N………AZIONI

Compilare sinteticamente ciascuno dei seguenti paragrafi seguendo l'ordine della numerazione:

1. Scelta del mercato estero (*motivi, scopi*)………………………………………..
2. Settore merceologico (*barrare con una X un solo settore pertinente e utilizzare gli stessi settori per il riepilogo – allegato B*)

Agro-alimentare	☐
Casa - arredo	☐
Chimica-farmaceutica	☐
Elettronica/ICT	☐
Moda-persona	☐
Meccanica/Trasporti	☐
Servizi	☐
Tempo libero	☐
Turismo	☐
Plurisettoriale	☐

eventualmente specificare ulteriori dettagli sul settore……………..

3. Descrizione del progetto
4. Indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire (*indicatori e valori attesi come previsti dalla Circolare all'art. 7*)
5. Descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare
6. Costo totale del progetto EURO ……………………..al netto di IVA;
7. Piano analitico delle spese (Modello C bis) riferite alle singole azioni del progetto al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, corredato dei preventivi, controfirmato dal legale rappresentante
8. Prospetto del piano di copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, delle risorse acquisite dall'esterno (introiti collegati all'iniziativa) e degli eventuali finanziamenti pubblici
9. Elenco delle imprese - associate e non – che partecipano al programma (*specificare se tutte le imprese partecipanti hanno sede nelle Regioni Puglia , Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna*)
10. Il sottoscritto……., consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti dichiara … che il presente progetto (o alcune azioni)………. Sono/non sono state presentate ad altri enti per l'ottenimento di altri incentivi pubblici (*in caso affermativo precisare quali*)

Data, …………….

Firma del Legale Rappresentante

(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n .445)

MODELLO C bis

Piano analitico delle spese per progetto

PROGETTO N.

Denominazione	**Descrizione del bene da fornire**	**Quantità/ Altri dettagli**	**Importo in Euro al netto di IVA**	**Preventivi (*)**
Descrivere	*Riportare le azioni proposte per ciascuna azione*		*riportare totale parziale*	*Indicare il riferimento al preventivo collegato*
Totale progetto			**Totale**	

ESEMPI

Denominazione	**Descrizione del bene da fornire**	**Quantità/ Altri dettagli**	**Importo in Euro al netto di IVA**	**Preventivi (*)**
Partecipazione a fiera all'estero	*Acquisizione spazio espositivo*	*Mq ...xxxxxx - Euro a mq ..yyy*	*xxxxyyyyy*	*Bianchi SpA - n.....del ....*
	Allestimento	*Euro a mq. .....xyxyxy*	*zzzzzww*	*Gialli Spa - n....del......*
	Interpretariato	*n.ro interpr.xxxxx - n.ro gg... *****	*#########*	*Neri Spa n. del...*
	Viaggio e soggiorno personale impegnato	*(max 2 - data viaggio A/R - n.ro gg permanenza*	xyxyxyxyx	*Rossi SpA n. ..... del .....*
Sito Internet	*Creazione sito WEB*	*caratteristiche e dettagli tecnici*	#########	*Verdi SrL n. .... del .....*
Realizzazione, stampa e distribuzione cataloghi	*Predisposizione e stampa catalogo (in lingua)*	*n. copie*	*xyxyxyxyx*	*Tupini SrL n. .... del .....*
	Pubblicità su stampa estera	*indicazione testate e numero inserzioni*	*zzzzzww*	*Neruda SpA n. ... del ....*
Seminari / Workshop	*Invito operatori esteri (tipologia invitati, paese prov., tipo ospitalità offerta)*	*riportare periodo e numero*	*zzzzzww*	*Piano SrL.. n...... del ...*
	Affitto sala per incontri		*xcvxcvxcv*	*Rocchi SpA n. ...del ....*
	Stampa programma invito		*xcvxcvxcv*	*Grigi SpA n. ... del ....*
Altro	*descrivere*		*xcvxcvxcv*	Preventivo n. ...del ....

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

(*) ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto può essere basato su una realistica previsione in forma di *autocertificazione* , ai sensi del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della società.

MODELLO D

Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione e Schema di relazione sull'esecuzione del programma 2010

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione generale Politiche Internazionalizzazione e
per la Promozione degli Scambi
Ufficio VIII
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto ………………………………………….., nato a …………….., il…………… e residente in …………….., via ………………………., cap ………..in qualità di legale rappresentante dell'organismo (definire se ente, istituto, associazione o *società di servizi operante in nome e per conto di* …….)……………..con sede legale in ……………., Via ………………………………….. n………….. cap………., in riferimento alla liquidazione del co-finanziamento approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n…. del …. di Euro ……………….., comunica che al fine dell'erogazione del finanziamento le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI……………,CAB …………………, IBAN ………………….. BANCA……….. CITTA'
CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA ………………………..

Inoltre, il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445,

dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo, anche successivamente all'erogazione del contributo
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Riferisce:

sulla realizzazione del programma denominato ……………………., composto di n. ….. progetti …………………………………(segue illustrazione del programma realizzato);
e allega le schede informative dei progetti (Allegati E, F e G anche in formato elettronico) ed il prospetto delle spese sostenute.

Data, ………

Firma leggibile del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO E

<u>Sintesi del consuntivo del programma promozionale realizzato nel 2010</u>

Nome del soggetto proponente	**Eventuale nome del soggetto attuatore**	**Numero del progetto**	**Denominazione del progetto**	**Paese**	**Settore merceologico** *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	**Costo del progetto approvato con Decreto di Impegno n°….**	**Costo del progetto a consuntivo** *(importi al netto di IVA)*	**Costo totale del programma a consuntivo**	**Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici**
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO F

Scheda informativa concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2010
(una per ogni progetto)

PROGETTO N………….
DENOMINATO …………..

COMPOSTO DI N……….AZIONI

Compilare nell'ordine ciascuno dei seguenti paragrafi numerati:

1. Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi)
   …………………..………………………………………………………
2. Risultati raggiunti a fronte dell'attuazione della realizzazione dei progetti (come indicato dall'art..7) …………………………………………..

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	**Valori attesi a preventivo (standard)**	**Valori effettivi realizzati**

   Altri risultati ottenuti…………………………

3. Spese sostenute Totale Euro ……..………….. ripartite per ciascuna azione (da riepilogare in tabella a consuntivo analoga al Modello C bis presentata a preventivo);

	Spese Sostenute al netto di IVA	**Introiti (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.)**	**Altri apporti di terzi**	**Altri contributi pubblici**
Azione n.				
Azione n.				
Totale				

Data, ………

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)
………………………………….

MOD. G

Distinta delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale 2010

Numero del progetto	**Azioni** Riportare le azioni approvate per ciascun progetto	**Spese approvate** Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi importi	**Spese sostenute** Riportare, per ogni voce di spesa, i costi effettivamente sostenuti	**Estremi delle fatture/ricevute fascali di supporto**					**Data e modalità di pagamento (Banca, numero e data del bonifico)**
Progetto 1				*Fornitore del bene o servizio*	*Fattura n. ...del...*	*Importo lordo*	*IVA*	*Importo netto*	*Estremi bonifico bancario (per le fatture di importo superiore a euro 12.500)*
Totale parziale									
Progetto 2									
Totale parziale									
n. Progetti…									
TOTALE GENERALE									

*Indicare le voci di spesa in EURO, se in valuta indicare anche il cambio

NB: Le fatture/ricevute fiscali non possono essere sotituite da estratti conto, carte di credito, assegni ecc.

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art 38 del DPR 445/2000)

09A10011

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 luglio 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore - Cercepiccola - San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL PAESAGGIO,
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139 e 140;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» ed, in particolare, l'attribuzione a questa Direzione generale, delle istruttorie relative ai procedimenti di valutazione ambientale strategica di competenza statale;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 giugno 2008 concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008 concernente l'attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello dirigenziale generale all'architetto Francesco Prosperetti, come direttore generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali in data 1° marzo 1999, 10 marzo 1999 e 2 aprile 1999 emetteva appositi decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativi all'intero territorio dei comuni di Cercepiccola, Cercemaggiore e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso;

Visto che, a seguito dei ricorsi al TAR Molise da parte delle amministrazioni comunali di Cercemaggiore e Cercepiccola, e da parte di un privato cittadino residente nel comune di San Giuliano del Sannio, con sentenze n. 73, 72 e 74 dell'11 febbraio 2002, il TAR Molise accoglieva i suddetti ricorsi annullando i succitati decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Visto che in data 26 aprile 2004, con note prot. n. 5508, 5509 e 5510, veniva formulata una nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, da parte della competente Soprintendenza per i beni A.P.S.A.E del Molise, ai sensi della procedura prevista dall'allora vigente decreto legislativo n. 490/1999, con relativa trasmissione ai comuni per l'affissione della stessa all'albo pretorio e con pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani effettuato nelle date del 19, 21 e 25 giugno 2004;

Considerato che con nota n. 31130 del 4 ottobre 2004 il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, a seguito delle osservazione inviate dai comuni di Cercemaggiore e Cercepiccola e dalla regione Molise e a seguito dell'entrata in vigore, in data 1° maggio 2004, del decreto legislativo n. 42/2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», manifestava la necessità di perfezionare l'*iter* secondo le previsioni del suddetto Codice interrompendo l'*iter* avviato ai sensi della previgente normativa;

Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 844/34.13.00 del 21 ottobre 2004, evidenziava alla regione Molise l'esigenza di dare esito ai procedimenti di vincolo avviati con la normativa previgente (decreto legislativo n. 490/1999) ed interrotti a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42/2004, chiedendo alla medesima Regione di voler provvedere rapidamente alla costituzione delle commissioni regionali ai sensi dell'art. 137 del Codice, al fine di avviare la nuova procedura;

Considerato che, a fronte del protrarsi dell'inerzia regionale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 4170 del 31 ottobre 2007, ha sottoposto alla Direzione generale competente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio comunale dei suddetti comuni, avanzata dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e P.S.A.E. del Molise, proposta, in quella fase, non corredata della disciplina d'uso del territorio considerato, come da nota prot. n. DG BAP del 23 novembre 2007 n. 20971 della suddetta Direzione generale;

Considerato che la Direzione regionale, con nota prot. n. 4170 del 31 ottobre 2007, aveva evidenziato come la regione Molise non si fosse mai attivata per esaminare la proposta di vincolo e non avesse ritenuto di dover procedere alla convocazione della Commissione regionale ex art. 137 del Codice, nonostante fosse stata interessata con precedenti richieste nonché con un'ennesima richiesta inviata dalla stessa Direzione regionale con nota prot. n. 2790 del 12 luglio 2007, nella quale si precisava che la dichiarazione presenta «carattere di estrema urgenza in quanto i territori in questione, attualmente privi di riconoscimenti e di tutela, esclusi da forme di pianificazione paesaggistica e oggetto di una considerevole attività di trasformazione in atto, sono in particolare minacciati nella loro incontaminata bellezza dall'ormai prossima realizzazione di una estesa centrale per la produzione di energia elettrica con aerogeneratori di notevoli dimensioni, la cui deturpante presenza risulterebbe visibile dalla valle del Tammaro con gravi effetti lesivi anche dei pregevolissimi caratteri e valenze dell'importante sito archeologico di Atilia-Sepino»;

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, con nota n. 10520 del 3 dicembre 2008 indirizzata alla Direzione generale per la qualità e tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, ai sindaci dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio e per conoscenza alla regione Molise, alla provincia Molise, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, alla Soprintendenza archeologica per il Molise e alla Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici del Molise, non essendo stato dato seguito nei tempi previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio alla richiesta di riunione della Commissione provinciale, ha trasmesso alla citata Direzione generale la proposta di sottoporre a tutela paesaggistica l'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio;

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, con nota n. 10530 del 3 dicembre 2008 indirizzata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise e per conoscenza alla suddetta Direzione generale, trasmetteva la documentazione completa finalizzata alla predisposizione del provvedimento di tutela, ai fini della trasmissione degli atti da parte della stessa Direzione regionale alla Direzione generale competente;

Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise con nota n. 4391 del 10 dicembre 2008 ha inoltrato alla Direzione generale la documentazione necessaria ad avviare la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree di cui trattasi;

Considerato che la documentazione suddetta, inoltrata dalla Soprintendenza citata, tramite la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, contiene motivazioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento costituito dai territori comunali di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, coincidenti con i confini amministrativi degli stessi e contigui e confinanti tra di loro, per cui l'area da assoggettare a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici, coincide con la sommatoria delle superfici amministrative dei suddetti comuni, come da cartografie allegate;

Considerato che dall'analisi paesaggistica dell'area presa in considerazione, prodotta dalla Soprintendenza competente, si evince l'omogeneità delle caratteristiche storico - paesaggistiche dell'intero ambito territoriale da assoggettare a tutela, la cui morfologia è caratterizzata da piccole valli generate da corsi d'acqua e torrenti e tra queste la valle del Tammaro, parallela allo sviluppo Nord-Sud del Massiccio del Matese che costituisce la cerniera più evidente del territorio regionale, utilizzata già anticamente per i traffici interregionali e storicamente attraversata dalle principali linee di comunicazione come il tratturo Pescasseroli-Candela e la romana via Minucia.

Proprio in quella valle, infatti, si affacciavano insediamenti sannitici tra i più importanti e correva la strada borbonica tra Caserta e Termoli. Tutto il territorio è caratterizzato da una ricca vegetazione arborea - residuo storico di una ben più vasta selva di querce che, nei secoli passati, copriva un territorio di circa 150 kmq., in gran parte smembrata ed abbattuta fra la fine del XVII e gli inizi del XIX secolo, in concomitanza di grossi cambiamenti politico-sociali, per sopperire alla crisi economica di intere comunità, che dal taglio della legna ricevevano un lavoro temporaneo ed un pur minimo introito - e da un sistema agricolo costituito da coltivazioni diversificate, con l'alternarsi continuo di piccoli campi dedicati alle numerose e disparate culture tipiche del territorio, frammiste a pascoli e piccole e grandi macchie boscate con le molteplici essenze tipiche dell'Appennino.

L'economia rurale del territorio stratificata nei secoli si manifesta nelle tipicità colturali, dai segni nel territorio che costituiscono la fitta rete di strade sul sedime di antichi percorsi, mulattiere, stradine e sentieri, sempre segnati e definiti nel paesaggio da siepi ed alberi ombrosi, e dalle architetture rurali, residenze e fattorie, isolate o raggruppate in piccoli borghi, frutto di tecniche costruttive e tecnologie antiche e tradizionali, tutti elementi che configurano quell'aspetto tradizionale dei luoghi tra i più distintivi del paesaggio molisano, degno di essere conservato quale «paesaggio agrario antico», autentico bene culturale di particolare significato paesaggistico, frutto di una antropizzazione «a misura d'uomo», sapiente e sempre in un rapporto simbioticamente rispettoso della natura.

Tra gli insediamenti rurali sparsi si può ancora rilevare la presenza di resti di mulini ad acqua le cui strutture sono riconducibili agli schemi canonici delle piccole industrie di trasformazione, con a monte una vasca di raccolta dell'acqua ed a valle le bocche di uscita che riportano la stessa nell'alveo.

In tale ambito territoriale la naturalità dei luoghi, con una biodiversità di indubbio interesse, costituisce un «*unicum*» con le rilevanti presenze culturali, lascito di un passato ricco di storia, quali le emergenze paesaggistiche costituite dai centri storici dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, incluse in vedute panoramiche di notevole interesse percettivo con valenze di carattere storico culturale e identitario.

Le numerose emergenze monumentali e archeologiche, molte con un riconosciuto specifico interesse di carattere storico-artistico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, attribuiscono al contesto territoriale in questione ulteriori valenze di carattere testimoniale in relazione alle forme di antropizzazione presenti nel corso dei secoli, come più puntualmente esplicitato nelle relazioni della Soprintendenza allegate alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, predisposte per ognuno dei Comuni che lo costituiscono, che motivano l'esigenza di sottoporre a tutela paesaggistica tale contesto;

Considerate le valutazioni della Soprintendenza competente riferite allo stato attuale dei luoghi - nell'insieme sostanzialmente omogenei, che presentano caratteristiche di interesse percettivo inalterati nella loro continuità e meritevoli pertanto di specifica tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche - dalle quali risulta che, malgrado si evidenzino in tali luoghi parti di territorio di minore pregio paesaggistico e siano rilevabili forme di antropizzazione prodotte nel corso del tempo e soprattut-

to negli ultimi 50 anni, principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture produttive artigianali o legate alle attività agro-pastorali e siano dunque presenti alcuni insediamenti potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in maniera irreversibile la complessiva qualità del paesaggio e risultano comunque integrati o efficacemente integrabili nel contesto complessivo dell'intero territorio in cui sono organicamente inseriti. Valutato dunque che tutto ciò rende urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le preesistenze l'attività di trasformazione, al fine di meglio tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi o riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristino dei valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione europea del paesaggio, recepita dal decreto legislativo n. 42/2004 citato in premessa, attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze economico-sociali delle comunità locali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., sono state definite le prescrizioni d'uso, intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi, come di seguito riportate:

«Disciplina di tutela paesaggistica da adottare nel territorio del comune di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio (Provincia di Campobasso)».

La seguente normativa intende precisare e stabilire le modalità di gestione delle attività di trasformazione del territorio dei comuni di San Giuliano del Sannio, al fine di garantire la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, attraverso l'individuazione dei comportamenti da adottare nei vari contesti territoriali a seconda delle tipologie operative e dei singoli beni.

Il rispetto delle seguenti norme è tassativo anche se in casi particolari ed in presenza di comprovate esigenze tecniche o di pubblica utilità o di opportunità di ulteriore miglioramento estetico e valorizzazione dei luoghi, con l'atto autorizzativo dell'organo preposto, rilasciato dopo esplicito parere positivo degli organi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali, potranno consentirsi interventi in deroga alle stesse.

Si intendono comunque richiamati e fatti salvi, anche in relazione alla disciplina delle modalità operative e di gestione, i principi della Convenzione europea del paesaggio, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed i contenuti della Relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005.

Art. 1 *(Contesto del Centro).* — Ogni attività edilizia avente per oggetto fabbricati costruiti prima del 1950, dovrà garantire la conservazione della composizione delle facciate, dei caratteri edilizi, delle specificità strutturali significative e dei particolari architettonici e decorativi che caratterizzano il sistema edilizio in esame.

Nel caso di interventi pregressi che hanno alterato l'originaria composizione delle facciate o che hanno determinato la perdita degli originari caratteri architettonici, in occasione di interventi di manutenzione o ristrutturazione, si tenderà alla reintegrazione della originaria composizione e caratterizzazione architettonica, attraverso atti tecnici culturalmente e criticamente consapevoli al fine di evitare interventi acritici inevitabilmente falsificatori e distruttivi. In tale prospettiva, nei casi in cui precedenti interventi hanno determinato l'asportazione, dei seguenti elementi significativi: pavimentazioni di strade o di androni di edifici in pietra calcarea o in mattoni, portali in pietra, mattoni o semplice intonaco, cornici e mensole di finestre e balconi in pietra, cornici angolari e superfici bugnate in pietra, gradini di scale e soglie di porte e portoni, cornicioni, romanelle e intonaci lavorati di qualunque tipo, manti di copertura in cotto, portoni in legno, infissi di balconi e finestre, ringhiere, cancellate, comignoli, antiche insegne di esercizi e botteghe, si provvederà al loro ripristino, se ancora reperibili, oppure, nel caso di manufatti non più esistenti, si opererà attraverso l'uso attento di materiali e forme simili all'originale.

Le finiture delle pareti esterne degli edifici si raccorderanno alla tradizione edilizia privilegiando l'intonaco colorato negli antichi colori tipici riscontrabili ancora nell'abitato; solo in casi molto particolari determinati dalla storia, dallo specifico carattere architettonico del fabbricato e dal ruolo da esso assunto nel contesto, potrà essere consentita la presentazione del paramento murario faccia vista. Il comune provvederà alla ricognizione ed alla realizzazione di un abaco dei colori dell'edilizia storica che costituirà la base dei futuri interventi manutentivi. In caso di interventi di manutenzione o di ristrutturazione sarà obbligo dei proprietari rimuovere eventuali infissi in alluminio anodizzato sostituendoli con altri in legno.

Non sono ammissibili canne fumarie costituite da semplici tubi di metallo o altro materiale sintetico; grondaie e pluviali in p.v.c. o altro materiale plastico; tubi di scarico o di adduzione di acqua o gas o energia e bauletti per contatori sovrapposti, a vista, alle murature.

Le insegne di negozi e botteghe dovranno essere progettate in carattere con l'architettura dell'edificio evitando di sovrapporle ad elementi architettonici o decorativi. Non si ammetteranno sagome eccessivamente ingombranti e l'uso di materiali e colori impattanti.

Nel caso di inevitabili interventi di demolizione di fabbricati fatiscenti costituenti accertato e comprovato pericolo per la pubblica incolumità, si procederà al preventivo rilievo grafico e fotografico dello stesso ed al recupero e conservazione di tutti gli elementi architettonici, decorativi e di finitura, in prospettiva di un futuro possibile ripristino dell'immobile demolito che non potrà essere sostituito da altro immobile dissimile.

Art. 2 *(Contesto di nuova espansione urbana).* — Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti, le Amministrazioni provvederanno a stabilire limiti di altezza dei fabbricati non superiori a m 10 dal filo di gronda superiore, intesa come media delle altezze di due fronti opposti.

Provvederà inoltre a stabilire un'attenta valutazione dell'inserimento delle costruzioni contemporanee nella nuova espansione urbana, che dovrà basarsi su criteri di

congruità nelle forme, nei rapporti volumetrici, nei colori e nei materiali adottati.

Art. 3 *(Contesto rurale).* — In tale contesto, andranno rispettate tutte le disposizioni di tutela contenute al punto precedente «A», per tutte le architetture esistenti antecedenti al 1950.

Per le nuove costruzioni siano esse civili, rurali o produttive, varranno le seguenti norme di tutela: ogni intervento tenderà al massimo rispetto della morfologia del sito evitando eccessivi sbancamenti e quindi eccessive opere di contenimento del terreno; qualora lo sbancamento fosse necessario per la realizzazione di volumi interrati, esso dovrà essere ricolmato ai fini della riconfigurazione della preesistenza morfologia del terreno; modeste sistemazioni del terreno di pertinenza delle nuove costruzioni saranno consentite, nei limiti del possibile e senza stravolgimenti eccessivi dell'assetto dei luoghi; i nuovi edifici non potranno avere più di un piano oltre il piano terra; l'altezza media, al filo di gronda superiore non potrà superare i m 7,50; le coperture saranno di norma del tipo a capanna; il manto di copertura dei fabbricati civili e annessi agricoli sarà realizzato di norma con coppi o tegole laterizie; la coloritura dei fabbricati rispetterà la tradizione dei luoghi soprattutto nel caso di costruzioni vicine ad edifici antichi; le recinzioni esterne strutturate con muretti o con ringhiere, saranno limitate agli spazi immediatamente prossimi al fabbricato, evitando di estenderle a spazi eccessivamente estesi; le recinzioni più estese o di interi lotti e dei fondi agricoli verranno essere realizzate con siepi o con semplice rete e paletti metallici; nell'impianto di essenze arboree in giardini e spazi di pertinenza dell'immobile si eviteranno le conifere, ad eccezione del pino domestico, preferendo essenze autoctone ed in particolare alberi da frutto e caducifoglie in genere; nell'immediato intorno di capannoni per l'allevamento di animali o comunque produttivi, si realizzeranno, in maniera discontinua, macchie alberate con diverse essenze locali di medio e alto fusto, in modo da ridurre l'impatto di tali strutture, essi verranno ubicati in zone poco visibili e non panoramiche; nelle zone rurali non saranno ammessi l'installazione di impianti industriali o artigianali di notevole ingombro o inquinanti o esteticamente deturpanti, di qualunque tipo essi siano; nella realizzazione o manutenzione di strade comunali, vicinali, interpoderali o mulattiere sono vietate modifiche eccessive al loro sviluppo planimetrico e altimetrico; sono vietati eccessivi movimenti di terra e comunque tali da determinare la necessità di realizzare muri di contenimento; eventuali modeste scarpate dovranno essere naturalmente stabili, con pendenze non maggiori di 45 gradi; è generalmente vietata la realizzazione di muri di contenimento ed anche di cunette e zanelle con spalletta in cemento a meno che essi non risultino assolutamente indispensabili per risolvere limitati problemi di manutenzione o di gestione; in tale ottica, eventuali indispensabili opere d'arte saranno realizzati in pietra e solo eccezionalmente in cemento armato; esse andranno sempre rivestite con paramento in pietra; in caso di manutenzioni o allargamenti della sede stradale, dovrà essere conservata la vegetazione esistente lungo il percorso evitando allargamenti nei punti alberati o allargamenti lungo un solo lato; sarà obbligatorio inoltre piantumare nuova vegetazione, del tipo di quella esistente, lungo tutto il percorso interessato dai lavori con particolare riferimento alle scarpate di monte e di valle ai fini della loro stabilizzazione e contenimento; e vietata l'installazione di guard-rails metallici preferendosi quelli in legno o i più classici parapetti in pietra.

Art. 4. *(Aree boscate).* — A tutela delle zone boscate non sono ammessi interventi di riduzione delle superfici boscate con tagli definitivi, sono ammessi solo tagli colturali; esse dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione mediante interventi di manutenzione e riforestazione; non sono ammesse nuove costruzioni in aree boscate, se non in caso di pubblica utilità ed in presenza di comprovata mancanza di alternative fattibili; tali norme restano valide anche in caso di incendio, nel senso che, ai fini legali, la superficie interessata dal fuoco si considererà comunque boscata anche se il bosco fosse stato distrutto.

Art. 5. *(Corsi d'acqua pubblici).* — Sono vietati interventi di costruzione di nuove opere di qualunque forma e dimensione o che arrechino modifiche al corso, alle sponde e all'immediato intorno (per una fascia di m 10) di corsi d'acqua pubblici, compreso il taglio della vegetazione che non abbia il solo scopo colturale; non sono ammesse nuove costruzioni produttive di carattere non agricolo a meno di m 30 da qualunque corso d'acqua pubblico; sono ammessi interventi puntuali di prevenzione dissesti (briglie) purché eseguiti in pietra, con tecniche tradizionali; eventuali opere di difesa spondale saranno eseguiti di norma attraverso consolidamenti naturalistici delle sponde; gli enti pubblici promuoveranno interventi tesi alla manutenzione dei corsi d'acqua ed anche di ripristino naturalistico in caso di pregressi interventi di cementificazione o che hanno arrecato danno e deturpamento alle loro sponde.

Art. 6 *(Contesto interessato da emergenze culturali o paesaggistiche).* — Particolare attenzione è dovuta a quei luoghi e contesti caratterizzati dalla presenza di importanti emergenze culturali. In essi-bisognerà adottare regole e comportamenti particolarmente restrittivi delle possibilità di trasformazione, stante l'alto interesse pubblico rivestito da tali beni. In particolare dovrà essere garantito che il loro decoro e la loro immagine non vengano compromesse da eccessive trasformazioni dei luoghi derivate dalla realizzazione nel loro intorno di lavori e/o opere particolarmente impattanti per forma, dimensione, carattere e connotazione. A tale fine, sarà compito del comune di San Giuliano, stabilire attraverso precise delimitazioni planimetriche contenute nei rispettivi strumenti urbanistici, gli spazi di rispetto di tali particolari beni, nell'ambito dei quali proibire l'edificazione di nuove costruzioni. Ai fini di tale operazione la Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio e per i beni storici, artistici e etnoantropologici del Molise fornirà tutta la necessaria

collaborazione nell'individuazione delle emergenze culturali presenti nel contesto territoriale in questione.

Art. 7 *(Cartellonistica).* — Nell'intero territorio rurale e lungo le strade, non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, anche temporanei, di dimensione superiore ad 1,00 x 0,30 metri, ad eccezione delle indicazioni stradali e della segnaletica stradale obbligatoria, delle indicazioni di pubblica e privata sicurezza e cantieristica, delle indicazioni di beni di interesse storico, artistico o naturalistico.

Non potranno essere rinnovate le autorizzazioni giunte a scadenza di cartelli pubblicitari esistenti che non rientrano nelle suddette categorie.

Visto che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, con nota n. 2000 del 23 febbraio 2008 ha comunicato alla Direzione generale competente l'avvenuta affissione all'albo Pretorio del comune avvenuta in data 29 dicembre 2008, e la pubblicazione sui quotidiani per il comune di Cercemaggiore in data 15 gennaio 2009 sul «Il Tempo» edizione nazionale il 13 gennaio 2009 sul «Il quotidiano del Molise» e il 10 gennaio 2009 sul «Primo piano Molise» comunicando, con la medesima nota, l'avvenuta affissione all'albo Pretorio del comune di Cercepiccola in data 24 gennaio 2009, mentre la relativa pubblicazione sui quotidiani in data 16 febbraio 2009 sul «Il Tempo» edizione nazionale il 13 febbraio 2009 sul «Il quotidiano del Molise» e il 13 febbraio 2009 sul «Primo piano Molise».

Visto che la stessa Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2009 ha comunicato che l'affissione all'albo pretorio del comune di S. Giuliano del Sannio era stata effettuata in data 26 gennaio 2009 e la pubblicazione sui quotidiani è avvenuta in data 19 febbraio 2009 sul «Il Tempo» edizione nazionale il 17 febbraio 2009 sul «Il quotidiano del Molise» e il 19 febbraio 2009 sul «Primo piano Molise».

Considerato che sono pervenute osservazioni, in merito alla proposta di vincolo, da parte delle amministrazioni comunali di Cercemaggiore con nota n. 2037 del 27 aprile 2009, di Cercepiccola con nota n. 1958 del 25 maggio 2009 e di San Giuliano del Sannio con nota n. 1926 del 23 maggio 2009;

Visto che, in merito alle suddette osservazioni, la competente Soprintendenza ha trasmesso le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 5410 del 25 maggio 2009, acquisita agli atti della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prot. n. 7407 del 5 giugno 2009, evidenziando che il notevole pregio del territorio del comune di Cercemaggiore risiede nella diversità e molteplicità degli interessi diffusi. Precisamente «La proposta di vincolo in questione è finalizzata alla tutela del bene paesaggio, ossia del territorio così come è caratterizzato dopo secoli di storia.

Esso è l'insieme di elementi naturali immodificati nel tempo, di trasformazioni indotte dagli usi antropici e da manufatti singoli o aggregati. Il loro insieme, così come si presenta alla vista di un osservatore, così come viene percepito dai più svariati punti di vista è un bene unico, il paesaggio per l'appunto, che viene così individuato e in quanto tale da assoggettare alla specifica finalità della tutela paesaggistica.».

Vista la nota n. 6112 del 9 giugno 2009, acquisita agli atti della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prot. n. 8304 del 23 giugno 2009, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise ha trasmesso, preso atto delle osservazioni alla proposta di vincolo prodotte dal comune di Cercepiccola, le controdeduzioni ritenendo che la necessità di estendere il vincolo all'intero territorio comunale è dovuta proprio alla presunta disomogeneità degli interessi presenti sul territorio, precisando, tra l'altro che «la legge non dice che i beni paesaggistici devono essere vincolati per singolo interesse (singolarità geologica, bellezza naturale, valore tradizionale, punti panoramici, memoria storica, ecc.), cosa che se, per assurdo, fosse vera comporterebbe una serie innumerevole di singoli vincoli per singolo interesse, di imprecisa e problematica perimetrazione e ancor più difficile gestione. La proposta di vincolo in questione pertanto è finalizzata alla tutela del bene paesaggio ossia dell'aspetto del territorio così come è venuto caratterizzandosi dopo secoli di storia, anche recente, caratterizzato da un insieme di interessi (tutti contenuti nel dettato dell'art. 136), che senza soluzione di continuità si dipanano sul e nel territorio comunale.

Si tratta dell'insieme di elementi naturali immodificati nel tempo, di trasformazioni indotte dagli usi antropici e da manufatti singoli o aggregati più o meno antichi e anche di epoca contemporanea. Il loro insieme, così come si presenta alla vista di un osservatore, così come viene percepito senza soluzioni di continuità, dai più svariati punti di vista è un bene unico, il paesaggio per l'appunto, che viene così individuato nei suoi caratteri di bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale e, in quanto tale, omogeneo e da assoggettare alla specifica finalità della tutela paesaggistica.».

Viste le controdeduzioni della stessa Soprintendenza competente, trasmesse con nota n. 6111 del 9 giugno 2009, acquisita agli atti della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prot. n. 8305 del 23 giugno 2009, nelle quali oltre ad affermare la necessità di estendere il vincolo all'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio caratterizzato dalla dichiarata disomogeneità degli interessi presenti sul territorio, si precisa, tra l'altro, che «i territori dei tre comuni interessati dalla proposta di vincolo, peraltro non eccessivamente estesi, sono confinanti tra loro e sono parte di un molto più vasto comprensorio caratterizzato dagli stessi caratteri paesaggistici, dalla stessa storia politica ed economica, dagli stessi usi del territorio, dove vivono popolazioni culturalmente e socialmente identiche che hanno sviluppato comportamenti economici e culturali identici che sono scaturiti nelle stesse espressioni a livello urbanistico e architettonico. In ragione di ciò, se i caratteri paesaggistici sono simili o uguali addirittura, non deve

suscitare meraviglia né essere motivo di contrasto se per descriverli si usano le stesse espressioni».

Visto che la citata Direzione generale, con nota n. DGPAAC/8912 del 6 luglio 2009, ha inviato con propria relazione istruttoria la documentazione relativa alla questione in argomento al Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che il suddetto Comitato tecnico ha trasmesso alla stessa Direzione generale il verbale n. 26 della seduta del 13 luglio 2009, con parere relativo alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per l'intero territorio comunale dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e di San Giuliano del Sannio, acquisiti agli atti della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prot. n. DG PARC 9606 del 21 luglio 2009, nel quale si afferma, tra l'altro, che «il territorio interessato dalla proposta, caratterizzato da un paesaggio ricco di valori paesistici e naturalistici, costituisce una delle aree più pregevoli e incontaminate della regione Molise, situato in un ambito fortemente caratterizzato, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, dall'imponente massiccio del Matese; è altresì caratterizzato da piccole valli generate da corsi d'acqua e torrenti e tra questi la valle del Tammaro, che giace parallela allo sviluppo nord-sud dello stesso massiccio del Matese, costituisce la cerniera più evidente del territorio regionale, utilizzata già anticamente per i traffici interregionali e storicamente attraversata dalle principali vie di comunicazione, come il tratturo Pescasseroli-Candela e la romana via Minucia» e che «ritiene condivisibile la necessità di un vincolo di tutela per i motivi contenuti nelle relazioni illustrative dell'interesse paesaggistico presentate dagli Uffici periferici, secondo quanto indicato negli allegati documenti di disciplina di tutela paesaggistica da adottare nel territorio dei comuni interessati» ed inoltre che «Nel fare proprie le conclusioni espresse con relazione istruttoria, dalla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, di cui alle premesse, il comitato ritiene, inoltre, opportuno suggerire che contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, in considerazione delle peculiarità e delle componenti storiche, urbanistiche, architettoniche, ambientali e paesaggistiche riscontrate e che ancora caratterizzano l'intero territorio, sia tenuto conto anche degli elementi caratterizzanti le tipologie di architettura rurale presenti nel territorio stesso e aventi interesse storico e etnoantropologici quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale».

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni manifestate dalla competente Soprintendenza, in precedenza sinteticamente riportate;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni, attenendosi alle disposizioni, misure e criteri di gestione, per l'area di cui trattasi, enunciati nel presente decreto;

Decreta:

L'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, nei limiti sopradescritti, coincidenti con i limiti amministrativi comunali e indicati nelle allegate cartografie, depositate presso i competenti uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo pretorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici dei suddetti Comuni.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: PROSPERETTI

PROVINCIA D CAMPOBASSO

Comune di S.Giuliano del Sannio

Sezione unica in 23 Fogli

Quadro d'Unione

Scala di 1:10000

09A10015

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 agosto 2009.

Disposizioni provvisorie in materia di diffusione a mezzo stampa delle informazioni regolamentate. (Deliberazione n. 17002).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Vista la direttiva n. 2007/14/CE della Commissione dell'8 marzo 2007 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva n. 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009 e n. 16893 del 14 maggio 2009;

Vista, in particolare, la delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 che ha modificato ed integrato il richiamato regolamento sugli emittenti al fine di dare attuazione alle citate direttive, prevedendo, fra l'altro, nuove modalità di diffusione delle informazioni regolamentate e abrogando l'obbligo di pubblicazione di alcuni avvisi a mezzo stampa ivi previsti;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2009, n. 101, con cui il Governo ha modificato gli articoli 113-*bis*, comma 2, 113-*ter*, comma 3, e 114, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserendo, nell'ambito delle deleghe regolamentari conferite alla Consob per la definizione delle modalità di pubblicazione delle informazioni regolamentate, l'inciso «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali»;

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare prime misure di attuazione delle citate disposizioni nelle more della definizione di una disciplina regolamentare che — previa consultazione — riguardi l'intera materia della pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate;

Ritenuta, pertanto, a tali effetti l'opportunità di ripristinare, quale provvedimento di immediata attuazione, la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche del regolamento sugli emittenti disposte con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009;

Delibera:

I. Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-*bis*, comma 2, 113-*ter*, comma 3, e 114, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;

b) le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 del Regolamento emittenti sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;

c) nei casi previsti dall'art. 103-*bis*, commi 2 e 4, del Regolamento emittenti, i soggetti tenuti agli obblighi informativi ivi indicati pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con la data di riferimento.

È abrogata la disposizione transitoria prevista nel punto IV.2, lettera *b)*, della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009.

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 agosto 2009

Il Presidente: CARDIA

09A10197

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-192) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00